



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI  
BACHECHE SU IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA'  
COMUNALE**  
(Modifica di quanto approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 90 del 29/09/2017)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del  
25.05.2020)



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI E NUMERO DI BACHECHE

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI E BACHECHE

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

ART. 6 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI

ART. 7 – REVOCA E DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 8 – NORME TRANSITORIE



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

## **Art.1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative, pubbliche, destinate esclusivamente a fini istituzionali, e private, tutte su spazi pubblici, da destinare alla comunicazione.
2. Il presente regolamento si rivolge ai seguenti soggetti: Partiti Politici, Movimenti e Liste Civiche con rappresentanza nazionale o nella regione Toscana o nel comune di Montepulciano, Associazioni con sede nel Comune di Montepulciano e regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni comunali.

## **Art.2. Definizione e caratteristiche delle bacheche**

1. Per bacheche si intendono manufatti, fissati a parete o su base, con frontale apribile composto da lastra di vetro di sicurezza o altro materiale non frangibile, installati all'esterno, in appositi spazi esattamente individuati, atti a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili.
2. Le bacheche devono avere dimensioni esterne di cm.70 di base e cm.100 di altezza, con profondità di cm.10, realizzate con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro, durabilità e sicurezza, rispettando il contesto nel quale devono essere installate tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche e tecnologiche delle altre bacheche.

## **Art. 3. Individuazione degli spazi e numero di bacheche**

1. L'individuazione degli spazi ed il numero di bacheche sono determinati con delibera di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la giunta individua le bacheche che l'Ente riserva a se stesso, ai propri organismi per i propri fini istituzionali, oltre che le bacheche e gli spazi da concedere ad uso di terzi.
2. Le bacheche pubbliche sono fornite dall'ente pubblico, le bacheche private da installare su spazio pubblico sono a carico del soggetto richiedente.

## **Art.4. Assegnazioni spazi pubblici e bacheche**

1. L'assegnazione delle bacheche, se di proprietà pubblica, o degli spazi se l'installazione



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

della bacheca è richiesta da parte di un privato come previsto dall'Art. 1 è disposta con provvedimento del responsabile dell'Area Tecnica, ufficio patrimonio, a ciascun soggetto richiedente.

2. Il termine per la conclusione del provvedimento è fissato in 90 (novanta) giorni. La richiesta deve essere corredata dall'impegno sottoscritto dalla persona indicata come responsabile dal singolo soggetto richiedente ad utilizzare la bacheca per le finalità per le quali è autorizzato, nel rispetto dei valori della Costituzione, della Carta Europea dei diritti dell'uomo, dello statuto e dei regolamenti comunali.

3. Costituisce principio di par condicio che ogni Partito o Coalizione o Gruppo Politico o Movimento o Lista Civica, nella solita forma di come è rappresentata in Consiglio comunale, possa disporre di una bacheca negli spazi pubblici individuati dall'Art. 3.

4. Le bacheche di proprietà privata potranno essere installate negli spazi previsti come indicato nell'art. 3 fino al termine degli spazi a disposizione. L'installazione, da fare alla regola d'arte, è a cura del richiedente.

5. L'ufficio Patrimonio provvederà entro 90 giorni dalla fine del mandato amministrativo ad un censimento delle bacheche pubbliche assegnate, con riassegnazione di quelle disponibili sulla base della rappresentanza così come individuata al punto n. 1. Gli spazi destinati alle forze politiche saranno riassegnati secondo il criterio della rappresentanza in Consiglio Comunale e poi in ordine nazionale, regionale; le bacheche già assegnate **a forze politiche/gruppi** che anche nel nuovo mandato sono rappresentate nel consiglio Comunale, rimangono come assegnate nel precedente mandato ed indipendentemente dalle caratteristiche di cui al punto n. 2 .

6. Non sono considerate a scadenza le bacheche private su suolo pubblico di partiti e associazioni in grado di dimostrare la titolarità/**proprietà** della bacheca. La richiesta di installazione presentata in Comune costituisce titolo dimostrativo. In tal caso le spese di manutenzione saranno a carico del titolare.

7. Al termine di ogni mandato amministrativo l'ufficio Patrimonio procederà entro 90 giorni a richiedere a tutti i concessionari di bacheche, in modo da evitare l'abbandono, se si è ancora interessati alla gestione. Qualora non pervenga nessuna risposta entro 60 giorni sarà compito dell'amministrazione comunale riassegnarla secondo le richieste pervenute o procedere come previsto all' Art. 7.



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

## **Art.5. Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo**

1. L'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di bacheche è concessa dal Responsabile dell'Ufficio competente unicamente ai soggetti come previsto nel presente Regolamento.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna, con relativa autocertificazione ai sensi di legge, rispettando comunque i requisiti per le domande relative al settore Urbanistica ed Edilizia.
3. Nel caso in cui le richieste pervenute riguardino la stessa collocazione, sarà data priorità e quindi diritto di scelta in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.
4. Nel caso in cui le richieste pervenute superino gli spazi disponibili, le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco – graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente per eventuali scorrimenti.
5. Hanno comunque priorità le domande dei soggetti aventi rappresentanza nel territorio comunale.
6. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, mediante raccomandata A.R., il primo soggetto utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di venti (20) giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.
7. L'eventuale autorizzazione delle bacheche di proprietà pubblica concesse a Partiti o Coalizioni o Gruppi Politici o Movimenti o Liste Civiche, nella solita forma di come rappresentate in Consiglio comunale è concessa per un periodo non superiore a cinque anni e comunque scadente con il mandato elettorale **di riferimento**.
8. La fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche sono a carico dei soggetti autorizzati, senza che alcun onere gravi a carico del bilancio comunale, dal momento della consegna fino alla restituzione.
9. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di un'autorizzazione (nello stesso centro abitato).
10. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
11. E' fatto divieto nelle bacheche di proprietà comunale esporre materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
12. Si applicano i divieti di propaganda elettorale nei periodi previsti dalle norme vigenti in materia.



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

## **Art.6. Onerosità della concessione degli spazi**

1. Le bacheche sono soggette, ove è dovuto in base alla legge, alla tassazione per il suolo pubblico. Qualora il concessionario si renda inadempiente a qualsiasi onere gravante per la gestione della bacheca, qualsiasi intervento da parte dell'Amministrazione comunale sarà comunque addebitato al soggetto responsabile della relativa autorizzazione.
2. Le bacheche private presenti su spazi pubblici appartenenti a partiti politici, liste civiche o movimenti, non più rappresentate in consiglio comunale saranno soggette al pagamento della tassazione per il suolo pubblico nella misura di € 12,50 all'anno. Il mancato pagamento comporterà la revoca dell'autorizzazione come previsto dall'Art. 7.

## **Art. 7. Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata per le seguenti motivazioni:
  - a) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti dal Comune di Montepulciano, al fine di mantenere la bacheca sempre efficiente e decorosa esteticamente;
  - b) per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse;
  - c) per reiterata inosservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulla morale come previsto al punto 5 del presente Regolamento;
  - d) cessione della concessione a terzi;
  - e) condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso l'uso delle bacheche.
2. La revoca dell'assegnazione può avvenire oltre che nei casi sopra indicati, per violazione dei principi richiamati all'articolo 4 comma 2, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico. In caso di revoca, la bacheca, se pubblica, o lo spazio pubblico, se privata, tornerà nelle disponibilità del Comune e sarà utilizzabile per nuove assegnazioni sulla base di richieste già pervenute ovvero, in assenza, a seguito di un avviso pubblico per manifestazione di interesse.
3. La revoca dell'autorizzazione non comporta il diritto a risarcimento o rimborso a qualsiasi titolo da parte dell'Amministrazione comunale.



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

4. Al verificarsi delle fattispecie che comportano la revoca, l'Amministrazione comunale deve procedere alla contestazione scritta, assicurando un adeguato contraddittorio, nei confronti dei titolari dell'autorizzazione. Entro 30 (trenta) giorni potranno essere presentate eventuali controdeduzioni.
5. Nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione per bacheche pubbliche, il contenuto delle stesse dovrà essere rimosso a cura degli interessati entro **60 (sessanta)** giorni dalla notifica. In caso di inadempimento il contenuto sarà rimosso a cura dell'Amministrazione comunale a spese degli interessati.
6. Nel caso di revoca di autorizzazione di spazi pubblici dove sono collocate bacheche private, la rimozione sarà a cura del soggetto proprietario entro 60 (**sessanta**) giorni dalla notifica **di diffida ad adempiere**. Nel caso di inadempimento sarà cura dell'Amministrazione comunale far procedere allo smontaggio addebitando i costi al soggetto inadempiente. La bacheca verrà restituita a seguito del pagamento dei costi sostenuti per lo smontaggio. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di danni causati per lo smontaggio. (Decorsi 180 giorni dal mancato pagamento la bacheca rimane in dotazione al comune come risarcimento danno)
7. Eventuali contestazioni e/o contrasti sull'uso delle bacheche sono assegnate alla funzione consultiva della Commissione consiliare per gli Affari Generali ed Istituzionali ai cui lavori partecipa anche il Segretario Comunale".
8. Il venire meno dei criteri previsti al presente regolamento che hanno determinato la titolarità di bacheche o spazi pubblici, comporta l'automatica decadenza, con obbligo di riconsegna al Comune entro 60 (sessanta) giorni. In caso di trasformazione per accorpamento/fusione/adesione di soggetto assegnatario di bacheche ad altro soggetto politico, viene mantenuto il diritto alle bacheche se permane la rappresentanza che ne costituisce presupposto. Nel caso di distacco di uno o più consiglieri da un gruppo consiliare e la formazione di un nuovo gruppo, a quest'ultimo spetterà uno spazio, fermo il divieto di duplicazione delle bacheche esclusivamente se nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. Tutte le bacheche di proprietà pubblica, al termine della concessione rimangono nella esclusiva proprietà del Comune. L'assegnatario prima di restituire la bacheca all'Amministrazione comunale è tenuto a renderla nelle stesse condizioni in cui è stata affidata. L'Ufficio Tecnico comunale procederà ad attenta verifica e nel caso di valutazione negativa provvederà al ripristino addebitando i costi al soggetto inadempiente. Per le bacheche private è facoltà del soggetto autorizzato che ha manifestato il disinteresse nella fruizione del servizio,



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*

a presentare un eventuale soggetto subentrante agli uffici competenti, rispettando i principi degli articoli 4, 5, 6 e 7 comma 1 e 2 del presente Regolamento.

## **Art. 8. Norme transitorie**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate di diritto tutte le autorizzazioni precedenti per l'utilizzo di bacheche sugli spazi pubblici comunali. Le bacheche poste fuori dagli spazi individuati come dall'Art. 3 comma 1 dovranno essere ricollocate entro 90 (novanta) giorni in base alle indicazioni dei Tecnici comunali (indicare area) nel giusto contraddittorio. Le bacheche non posizionate entro i giorni previsti saranno rimosse e laddove tecnicamente possibile, ricollocate a spese dei nuovi assegnatari o degli stessi titolari negli spazi autorizzati ex art. 3 c. 1.





# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*